

16. DICHIARAZIONE TRIBUTARIA: PROFILI GENERALI

La dichiarazione tributaria è istituto centrale nell'attuazione del prelievo impositivo.

La dichiarazione rappresenta il momento di partecipazione del contribuente alla fase di attuazione del tributo mediante la c.d. autoliquidazione.

Per quanto riguarda i tributi erariali, le dichiarazioni tributarie sono redatte su Modelli annualmente predisposti ed approvati dall'Agenzia delle Entrate, e trasmessi per via telematica, mediante intermediari abilitati.

I modelli attualmente in uso sono: Modello 730 (dichiarazione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati); Modello 770 Semplificato (Dichiarazione del sostituto relativa a certificazioni compensi, assistenza fiscale, versamenti, crediti e compensazioni); Modello 770 Ordinario (Dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa a redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, proventi vari, versamenti, crediti e compensazioni); Modello Consolidato Nazionale e Mondiale (Dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti); Modello Irap (Dichiarazione Imposta Regionale sulle Attività Produttive); Modello Iva (Dichiarazione Imposta sul Valore Aggiunto); Modello Unico Società di Capitali (Dichiarazione delle Società di capitali, enti commerciali ed equiparati); Modello Unico Persone Fisiche (Dichiarazione dei lavoratori dipendenti e titolari di partita Iva); Modello Unico Società di Persone (Dichiarazione Società di persone e soggetti equiparati); Modello Unico Enti non commerciali (Dichiarazione Enti non commerciali e soggetti equiparati).

A decorrere dal 2015, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari, per lavoratori dipendenti e pensionati è disponibile il Modello 730 precompilato.

Il meccanismo, una volta regime, consente al contribuente, che si sia registrato e accreditato sull'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate, di verificare tutti i dati fiscali acquisiti dall'Agenzia (redditi, oneri deducibili e detraibili) e confermarli con un click. La dichiarazione si considera, così, presentata.

Normativa

D.p.r. 22 luglio 1998, n. 322, *Regolamento recante modalità per la presentazione delle*

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dottrina

- COPPOLA, *La dichiarazione e la sua rettificabilità*, Padova, 2005.
BORIA, *La privacy dei contribuenti e la dichiarazione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, 3, 183.
CHIORAZZI Iacono, *Modalità e termini per la correzione delle dichiarazioni fiscali: problematiche applicative ed orientamento della giurisprudenza di legittimità*, in *Il Fisco*, 2006, 4, 1-524.
NUSSI, *La dichiarazione tributaria*, Torino, 2008.
GROSSI LUPI, *Dichiarazione "precompilata" tra simbolismo politico e realtà operativa*, in *Dialoghi tributari*, 2014, 5, 484.

Giurisprudenza

Cass., Sez. trib., 25 maggio 2001, n. 7146, in *banca dati IPSOA*: “Le dichiarazioni tributarie ed in particolare quelle previste in tema di imposta sul valore aggiunto, sono suscettibili di diventare irretrattabili se non tempestivamente e ritualmente rettificate dal contribuente, ma la irretrattabilità, se vale a rendere incontestabili le obbligazioni tributarie sorte e consolidate sulla base delle dichiarazioni che ne costituiscono il titolo, non preclude al contribuente la possibilità di dedurre gli errori di fatto e giuridici in cui sia incorso nella redazione della dichiarazione per contrastare, in sede contenziosa, le maggiori pretese impositive eventualmente fatte valere dall'Amministrazione finanziaria con atti di accertamento e di rettifica”.

Cass., Sez. trib., 9 ottobre 2006, n. 21673, in *Il Fisco*, 2006, 40, 6277 con nota di GENOVESE, *Sono sanabili le dichiarazioni tributarie non sottoscritte dal contribuente*: “In tema di dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini fiscali, l'atto non sottoscritto dal suo autore non è radicalmente inesistente e può essere sanato o attraverso la sottoscrizione successiva o attraverso valutazioni in fatto che consentano di attribuire la paternità dell'atto al contribuente, senza richiedere allo stesso una postuma sottoscrizione (perciò ultronea), a fronte della sua volontà di utilizzare l'atto, manifestata nella sede processuale”.

Cass., Sez. trib., 30 marzo 2007, n. 7890, in *Corr. trib.*, 2007, 31, 2519, con nota di LOGOZZO, *Non è inesistente la dichiarazione Iva non sottoscritta*: “nel caso in cui l'Amministrazione, a fronte di una dichiarazione fiscale non sottoscritta, non abbia ritenuto di dover interpellare il dichiarante al fine di ottenerne la sottoscrizione, ben può ammettersi la conferma della medesima dichiarazione attraverso equipollenti ossia attraverso il fatto o l'atto spontaneamente osservato o compiuto col quale i dati dichiarati sono fatti propri dall'autore della dichiarazione irregolare”.

Cass., Sez. trib., 4 aprile 2012; n. 5399, in *Il Fisco*, 2012, 19, 1-2970 con nota di BORGOLIO, *Errata indicazione del codice attività ai fini degli studi di settore e emenda della*

dichiarazione: “L’errore commesso dal contribuente nella dichiarazione può essere emendato anche in sede contenziosa quando da esso possa derivare l’assoggettamento ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che dovrebbero legittimamente restare a suo carico. Per tale ragione, anche in assenza di presentazione di apposita dichiarazione integrativa, deve essere dichiarata l’illegittimità dell’avviso di accertamento basato sugli studi di settore quando questo sia stato emesso considerando il codice attività errato indicato dal contribuente in dichiarazione”.

Prassi

Agenzia delle Entrate, circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E, (*Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari – d.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435*). Agenzia delle Entrate, risoluzione 8 giugno 2011, n. 62/E (*Dichiarazione dei redditi – Firma – Art. 1, comma 5, d.p.r. n. 322/1998 – Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212*.) Agenzia delle Entrate, circolare 23 marzo 2015, n. 11/E (*Modello 730 precompilato*).